# PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.	
DELIBERAZIONE N. 47		
in data: <b>16.12.2019</b>		

# VERBALE DI DELIBERAZIONE

# DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno duemiladiciannove addi sedici del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - PIETRA CLAUDIO	Presente
2 - BOTTANI ALESSANDRO	Assente	9 - POLITI FABIO	Presente
3 - COVINI DAVIDE	Presente	10 - SCAGNI ANDREA	Assente
4 - MALASPINA ALAN	Presente	11 - ZANGRANDI CLAUDIO	Presente
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente	12 -	
6 - MORGANTI VALERIA	Presente	13 -	
7 - NEGRI EMANUELA	Presente		

Totale presenti 9
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. **D'ARPA ELISABETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELFORTI ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## PROVINCIA DI PAVIA

#### PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

## **ESPRIME**

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PERSONALE

Rag. Emanuelli Silvia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

#### PROVINCIA DI PAVIA

## PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

#### **ESPRIME**

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Diego Boiocchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

#### Parere n. 23

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTT. 20 e 26 COMMA 11 T.U.S.P.

## L'Organo di Revisione

#### Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13:" Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione imposte dal sopra citato decreto";
- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;
- la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 ha approvato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;
- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

## Tenuto conto che

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE; con riferimento alla data del 31.12.2018

#### Considerato che

non vi sono partecipazioni da alienare e che l'ente proseguirà nell'attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2018 ribadendo gli indirizzi di dismissione / razionalizzazione delle partecipazioni indirette detenute per tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. nelle seguenti società: BANCA CENTROPADANA SOCIETA' COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) – ASCOM FIDI SOCIETA' COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) – BRONI STRADELLA GAS e LUCE S.r.l. (indirizzi per razionalizzazione costi consiglio di amministrazione);

#### Visto

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e del settore Affari Generali ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000

# Esprime Parere Favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione–ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune.

## Invita l'Ente a

- <u>monitorare attentamente e costantemente</u> l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- <u>verificare periodicamente</u> i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Dipartimento del Tesoro
  presso il Ministero dell'economia e delle finanze e a tutte le società partecipate copia della
  deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario e del settore Affari Generali, nonché rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Darfo Boario Terme, 13 dicembre 2019



#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 47 del 16.12.2019

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 4 del 31.03.2016 e presa d'atto con deliberazione consiliare n. 13 del 11.04.2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25-09-2017 con cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 03.10.2018 dall'oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – PRESA D'ATTO E ADOZIONE – TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE con la quale si è provveduto ad effettuare la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente, al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 28.11.2018 di revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

DATO ATTO che, in particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono state oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, detenute, al 23/09/2016, attraverso un "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.;

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi l e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. l, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

## DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. 1);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

## TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Ente competenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 28.07.2017 avente a oggetto "Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.A. e BRONI STRADELLA S.p.A. in BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. – Determinazioni inerenti e conseguenti";

DATO ATTO che con atto di fusione per incorporazione avvenuto in data 05.12.2017 a rogito notaio Marco Boiocchi si perfezionava l'operazione di fusione per incorporazione, con piena efficacia 01.01.2018;

DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2018 stabiliva quanto riportato nel seguente prospetto riassuntivo:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazion e	Azioni
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,3102%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione con decorrenza 1.1.2018
BRONI STRADELLA SPA (in house providing)	1,9603%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl con decorrenza 1.1.2018
ACAOP SPA	3,344%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl con decorrenza 1.1.2018
ACQUA PLANET SRL SSD	1,862%	indiretta	mantenimento
PAVIA ACQUE SCARL	0,537709%	indiretta	mantenimento
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,048%	indiretta	mantenimento
B) PARTECIPAZIONI NO 4 COMMI 1, 2, 3 E 7 O CI 20 COMMI 1 E 2 DEL D.L	IE RICADONO IN		
Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazion e	Azioni
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,002713%	indiretta	Indirizzi per Dismissione
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,01537777 %	indiretta	Indirizzi per Dismissione

BRONI STRADELLA	0,839989%	indiretta	Indirizzi per
GAS E LUCE SRL			razionalizzazione costi Consiglio di
			costi Consiglio di amministrazione

CONSIDERATO che la predetta deliberazione è stata trasmessa alle società partecipate dell'Ente per i provvedimenti conseguenti;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2017 questo Ente deteneva quindi le seguenti partecipazioni:

## PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,3102%	diretta
BRONI STRADELLA SPA (in house providing)	1,9603%	diretta
ACAOP SPA	3,344%	diretta

#### PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	1,862%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,537709%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,048%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,002713%	indiretta
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,01537777 %	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,839989%	indiretta

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni intervenute, come sopra richiamato, alla data del 31.12.2018 questo Ente deteneva quindi le seguenti partecipazioni:

# PARTECIPAZIONI DIRETTE:

BRONI STRADELLA	3,3519	diretta
PUBBLICA S.R.L		

### PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	3,1843%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,5420%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,08178%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,004897%	indiretta
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,02891%	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	1,4363%	indiretta

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni da alienare ma che si proseguirà nell'attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2018 ribadendo gli indirizzi di dismissione / razionalizzazione delle partecipazioni indirette detenute per tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. nelle seguenti società: BANCA CENTROPADANA SOCIETA' COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) – ASCOM FIDI SOCIETA' COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) – BRONI STRADELLA GAS e LUCE S.r.l. (indirizzi per razionalizzazione costi consiglio di amministrazione);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dai Responsabili di settore,

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0

#### **DELIBERA**

1) di richiamare l'esito della ricognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio n. 42 del 28.11.2018 avente ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.";

- 2) Di dare atto che rispetto alla predetta ricognizione sono intervenute le predette modifiche:
  - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 28.07.2017 avente a oggetto "Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.A. e BRONI STRADELLA S.p.A. in BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. – Determinazioni inerenti e conseguenti" si dava attuazione alla misura di razionalizzazione prevista nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
  - con atto di fusione per incorporazione avvenuto in data 05.12.2017 a rogito notaio Marco Boiocchi si perfezionava l'operazione di fusione per incorporazione, con piena efficacia 01.01.2018;
  - a seguito del perfezionamento di tale operazione, la partecipazione del Comune alla Broni Stradella Pubblica S.r.l. risultante dalla fusione, è pari al 3,3519% e conseguentemente sono state rimodulate le quote di partecipazioni indirette detenute ad oggi da codesto Ente;
- 3) di dare atto quindi che alla data del 31.12.2018 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

#### PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,3519	diretta
FUBBLICA S.K.L		

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	3,1843%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,5420%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,08178%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,004897%	indiretta
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,02891%	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	1,4363%	indiretta

- 4) di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2018;
- 5) di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare ma che si proseguirà nell'attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2018 ribadendo gli indirizzi di dismissione / razionalizzazione delle partecipazioni indirette detenute per tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. nelle seguenti società: BANCA CENTROPADANA SOCIETA' COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) ASCOM FIDI SOCIETA' COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) –

BRONI STRADELLA GAS e LUCE S.r.l. (indirizzi per razionalizzazione costi consiglio di amministrazione);

- 6) di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo,
- 9) di incaricare i competenti uffici dell'Ente per l'attuazione di quanto sopra deliberato, e per l'assolvimento delle comunicazioni di legge;

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs.267/2000.

### Letto, approvato e sottoscritto:

# IL PRESIDENTE BELFORTI ALESSANDRO

# IL SEGRETARIO COMUNALE D'ARPA ELISABETTA

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 18.12.2019 al 02.01.2020

Addì, 18.12.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE D'ARPA ELISABETTA

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

□ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . .

# IL SEGRETARIO COMUNALE D'ARPA ELISABETTA

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.